



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE  
Via Borgognona, 47 00187 - ROMA  
Int. 7 Piano 2° - (zona centro)

## Statuto

### Art. 1

I - Il "Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione", di seguito indicato, per brevità, "Fondo" - già Cassa pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, costituita con atto pubblico 29.11.75 - nato in attuazione dell'Accordo Nazionale Imprese Agenti del 1974, è disciplinato dal presente Statuto, adeguato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Dlgs. 252/05.

II - Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 32.

III - La sede del Fondo è in Roma.

### Art. 2

I - Il Fondo è una associazione con personalità giuridica di diritto privato ed è iscritto alla I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla COVIP.

### Art. 3

I - Il Fondo attua, a favore degli iscritti, una forma di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico che contempla trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti, con esclusione di anticipazioni e prestiti.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di esecuzione, nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare per i fondi preesistenti.

II - I trattamenti pensionistici del Fondo sono pienamente cumulabili e compatibili con quelli di altre forme pensionistiche pubbliche o private.

III - Il Fondo non ha scopo di lucro.

### Art. 4

I - Le pensioni dirette di vecchiaia, anzianità ed invalidità sono costituite da tre quote: quota base, quota aggiuntiva ed eventuale quota integrativa.

II - La quota base di riferimento è di importo uguale per tutti i tipi di pensione diretta.

A decorrere dall'1/1/2004 la predetta quota è attribuita secondo i criteri di seguito indicati.

1. In favore degli iscritti per i quali non siano stati versati contributi relativi ad annualità successive al 2003:

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31/12/1999, la quota base attribuita, salva l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1, è pari a quella percepita, nell'anno di decorrenza, dai soggetti già pensionati alla data del 31/12/2003 (Tabella E - col. 1 - allegata al presente Statuto);

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata a partire dal 1° gennaio 2000, l'importo della quota base corrisponde a quello previsto nella Tabella E - col. 2 - allegata al presente Statuto, nell'anno di decorrenza, salva l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1.

1.1. Limitatamente alle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità la quota base, calcolata secondo i criteri sopra descritti, è attribuita in misura intera a condizione che risulti versato a qualsiasi titolo almeno il numero di anni di contribuzione previsto nella Tabella H allegata al presente Statuto. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.

2. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati anche contributi relativi ad annualità successive al 2003:

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31.12.1999, la quota base, salva l'eccezione prevista dalla Tabella H allegata al presente Statuto, sarà pari all'ammontare della quota base in vigore nell'anno 2003 (2.335,42 euro) aumentata di tanti 25-esimi della differenza tra 3.600,00 euro e l'importo della quota base stessa quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente all'1/1/2004;

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata a partire dall'1/1/2000, la quota base, salva l'eccezione prevista dalla Tabella H allegata al presente Statuto, sarà pari all'ammontare della quota base in vigore nel 2003 (1.755,95 euro) aumentata di tanti 25-esimi della differenza tra 3.600,00 euro e l'importo della quota base stessa quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente all'1/1/2004;

3. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati contributi relativi esclusivamente ad annualità successive al 2003 l'importo della quota base è stabilito in 3.600,00 euro annui in presenza di almeno 25

anni di effettiva contribuzione versata. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti.

4. La quota base liquidata successivamente all'1/1/2004, in presenza di contribuzioni versate dopo detta data, non potrà essere inferiore all'importo della quota base comunque percepita dai soggetti pensionati alla data del 31/12/2003.

III - La quota aggiuntiva è pari a tante volte il 4,50% (quattro e cinquanta per cento) della quota base spettante a norma del comma precedente quanti sono gli anni di contribuzione aggiuntiva versata fino al 31 dicembre 1998 ed a tante volte il 3,00% (tre per cento) della predetta quota base quanti sono gli ulteriori anni di contribuzione aggiuntiva versata fino all'anno di decorrenza della pensione a norma dell'art. 7, comma IV, lett. b), del presente Statuto.

IV - Una eventuale ripresa dell'attività agenziale dopo la dichiarazione di cessazione definitiva della stessa, potrà, in deroga a quanto precede, dare ancora luogo alla liquidazione di una successiva unica quota di pensione aggiuntiva trascorso un periodo di tempo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di nuova ripresa dell'attività. Tale ulteriore prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla prestazione della relativa domanda di concessione.

V - I contributi aggiuntivi versati successivamente alla decorrenza della pensione concorrono in ogni caso a determinare l'importo della pensione ai superstiti.

VI - La quota integrativa spetta per i versamenti effettuati a norma dell'art. 7, comma IV, lett. c) del presente Statuto. Il relativo importo è determinato in base ai coefficienti delle allegate Tabelle AM-5 e AF-5 per i versamenti effettuati fino a tutto il 31/12/1996, AM-4 e AF-4 per i versamenti effettuati dall'1/1/1997 al 31/12/1998, AM-3 e AF-3 per i versamenti effettuati dall'1/1/1999 al 31/12/2003 e AM-2,25 AF-2,25 per i versamenti effettuati dall'1/1/2004 in poi.

Per le pensioni con decorrenza dall'1/4/2004, l'importo della quota integrativa riferita a ciascuna annualità contributiva è così calcolato:

a) una prima componente applicando le tabelle in vigore tempo per tempo - nonché la rivalutazione prevista dal successivo comma VI bis - e riconoscendo la relativa rendita in relazione agli anni che intercorrono tra la data di versamento ed il 31/12/2003;

b) una seconda componente applicando le Tabelle AM 2,25 e AF 2,25 - nonché la rivalutazione prevista dal successivo comma VI bis - e riconoscendo la relativa rendita in relazione agli anni che intercorrono tra il 1/1/2004 e la data di decorrenza della pensione.

La procedura di calcolo è esposta in dettaglio nella Nota sull'uso delle tabelle allegata al presente Statuto che costituisce parte integrante della presente disposizione.

VI bis - Le quote integrative liquidate con decorrenza anteriore al 1/1/2004 e ciascuna delle due componenti come determinate a decorrere dall'1/4/2004 ai punti a) e b) del precedente comma VI sono rivalutabili annualmente, con la procedura di calcolo esposta al punto 1.0 della Nota sull'uso delle tabelle, in misura:

- pari all'extra tasso tecnico accertato nell'anno precedente per la separata gestione fino al 31/12/1999;
- pari all'extra tasso tecnico determinato dopo aver ridotto il rendimento conseguito nella separata gestione l'anno precedente di un punto percentuale a decorrere dall'1/1/2000;
- pari all'extra tasso tecnico determinato dopo aver ridotto il rendimento conseguito nella separata gestione l'anno precedente di due punti percentuali a decorrere dall'1/1/2002.

VII - Ogni anno il Consiglio di Amministrazione -verificata la sufficienza del reddito patrimoniale del Fondo rispetto al tasso di rendimento finanziario accertato nella relazione annua attuariale- delibera l'aumento dell'importo della quota base delle pensioni dirette, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, in misura non superiore alla variazione percentuale del costo della vita, con il massimo del 4% (quattro per cento).

VIII - Qualora le risultanze del bilancio tecnico attuariale del Fondo non rendessero possibile l'aumento di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la concessione di una integrazione "una tantum".

IX - Le modalità e i criteri per l'adeguamento degli importi della quota base nei casi previsti sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

## **Art. 5**

I - Sono iscrivibili al Fondo, previa espressa approvazione del presente Statuto e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina, gli Agenti professionisti che svolgono attività agenziale in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino per le Imprese aderenti, come definite al successivo comma V, i quali non abbiano superato il 50° anno di età il 1° gennaio dell'anno da cui ha effetto l'iscrizione, risultino iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed abbiano un mandato agenziale in corso.

II - In caso di contratto di agenzia con più Agenti, con conferimento di incarico congiunto e solidale, sono iscrivibili al Fondo i coagenti; nel caso di agenzia affidata ad una Società commerciale regolarmente costituita, sono ammesse al Fondo le persone fisiche indicate all'Impresa assicuratrice preponente come rappresentanti della Società commerciale.

III - Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo gli Agenti comunque denominati che svolgano attività solo nel ramo trasporti per conto di una o più Imprese di assicurazione.

IV - L'iscrizione al Fondo degli Agenti operanti per INA, ASSITALIA e Collegate è subordinata all'esplicita richiesta delle Direzioni Generali dell'INA, ASSITALIA e Collegate, nonché della ANAGINA - Associazione Nazionale degli Agenti Generali INA.

V - Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, per Imprese aderenti si intendono le Imprese di assicurazione aderenti all'ANIA nonché le Imprese di assicurazione non aderenti all'ANIA che in futuro accettino il presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione e ogni altra norma disciplinante il Fondo.

## **Art. 6**

I - L'iscrizione al Fondo comporta il versamento di un contributo annuale per le spese di gestione in cifra fissa, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente.

II - L'importo di detto contributo - da addebitare per l'anno successivo - è determinato, entro il mese di novembre di ciascun anno, dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle risultanze dell'anno in corso e delle prevedibili variazioni.

III - Il versamento si effettua con le stesse modalità e termini stabiliti dall'art. 7 del Regolamento di esecuzione per il versamento dei contributi base ed aggiuntivi e con le stesse sanzioni previste in caso di omissione, irregolare o ritardato pagamento.

IV - Il Consiglio di amministrazione può anche prevedere il versamento da parte dei titolari di pensione diretta di un contributo per spese relative alla fase di erogazione della rendita indicandolo nella Nota informativa e nella comunicazione periodica agli iscritti.

## **Art. 7**

I - Il Fondo è alimentato dai contributi versati dagli Agenti e dalle Imprese preponenti ai sensi dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione in vigore.

II - La contribuzione dovuta al Fondo per ciascun Agente iscritto è annuale ed indivisibile, tenuto presente che la frazione dell'anno di calendario è considerata anno intero.

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV deve essere versata, per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale, ad iniziare dal 1974.

III - Nel caso che l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese di assicurazione aderenti al Fondo, fermo restando l'onere contributivo a carico dell'Agente, la parte del contributo a carico delle Imprese va ripartita in parti eguali tra le preponenti aderenti, salvo diverso accordo fra queste ultime.

IV - La contribuzione al Fondo è articolata:

a) in un contributo base, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente. In via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto;

b) in un contributo aggiuntivo, interamente a carico delle Imprese fino al 31/12/2003. A decorrere dall'1/1/2006 il contributo aggiuntivo è per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente, salva in via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto.

c) in un contributo integrativo volontario, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente di importo fisso annuale ed indivisibile complessivamente pari a 310,00 euro. L'Agente ha la facoltà di versare, a suo carico, anche importi superiori.

I contributi integrativi versati a norma del presente articolo danno luogo - subordinatamente alla maturazione delle pensioni diretta, indiretta o di reversibilità - ad una integrazione della pensione disciplinata ai sensi del precedente art. 4, comma VI e VI bis.

I contributi integrativi sono amministrati dal Fondo in una separata gestione.

V - Con delibera del Consiglio di amministrazione gli importi dei contributi base ed aggiuntivi sono annualmente adeguati alla variazione del costo della vita, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo.

La misura e la struttura dei contributi medesimi, nonché dei contributi integrativi, possono essere altresì variate con delibera del Consiglio di amministrazione, previo accordo tra le Parti Sociali.

Le sole quote a carico dell'Agente possono comunque essere aumentate, indipendentemente dalla variazione del costo della vita e dall'accordo tra le Parti Sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione, con delibera dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 14.

VI - Le modalità e i criteri:

- per il versamento delle contribuzioni di cui al comma IV;

- per l'adeguamento dei relativi importi nei casi previsti;

- per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di omesso, irregolare o ritardato pagamento;

sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

## **Art. 7 bis**

I - Gli Agenti che cessano l'attività agenziale possono proseguire volontariamente il versamento al Fondo dei contributi a condizione che:

a) possano far valere almeno 10 (dieci) anni di contribuzione;

b) presentino domanda di prosecuzione volontaria entro 3 (tre) anni dalla cessazione del mandato;

c) si impegnino a versare a proprio esclusivo carico l'intero importo dei contributi base e aggiuntivo nonché delle spese di gestione.

II - L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria comporta l'obbligo al versamento della contribuzione al Fondo, secondo quanto stabilito al precedente punto c), a far tempo dal 1° gennaio immediatamente successivo all'ultimo anno di contribuzione, con la maggiorazione degli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione.

III - Il versamento dei contributi in via volontaria per gli anni successivi a quello in corso alla data di concessione dell'autorizzazione se effettuato successivamente al 31 gennaio dell'anno di competenza comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7 comma VI, del Regolamento di esecuzione.

IV - In caso di ripresa dell'attività agenziale, sempre che si tratti di incarico conferito da Impresa aderente, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria decade. Intervenuto il versamento da parte dell'Impresa della contribuzione dovuta, spetta all'Agente la restituzione, da parte del Fondo, degli importi eventualmente

versati per lo stesso periodo.

V - In caso di ripresa dell'attività agenziale con Impresa non aderente è in facoltà dell'Agente, prosecutore volontario, di avvalersi del disposto dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione nei termini e con le modalità stabilite nello stesso.

VI - Nel caso che la ripresa dell'attività agenziale con Impresa aderente avvenga entro tre anni dall'interruzione, l'Agente - che non si sia avvalso della facoltà di prosecuzione volontaria - anche in assenza del requisito di cui al I comma, lett. a), potrà chiedere la copertura del periodo scoperto di contribuzione, ferma ovviamente la conservazione, a tutti gli effetti, della pregressa anzianità contributiva.

VII - A tale fine l'interessato dovrà:

a) presentare domanda al Fondo, entro 120 (centoventi) giorni dalla ripresa dell'attività, corredata della relativa documentazione;

b) versare a suo totale carico al Fondo, nel termine fissato nella notifica, l'importo dovuto, pari all'ammontare complessivo dei contributi annui scoperti e relative spese di gestione, maggiorato degli interessi compensativi nella misura stabilita dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione.

VIII - Eventuali ritardi nel versamento comporteranno il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del Regolamento di esecuzione.

IX - Analoghi interessi, per il periodo successivo al 120° giorno dalla ripresa dell'attività, dovranno essere versati dall'Agente che presenti richiesta di riscatto del periodo scoperto di contribuzione oltre il termine stabilito dal precedente comma VII, lett. a).

X - Nell'ipotesi di Agente che, già autorizzato alla prosecuzione volontaria, sia decaduto dalla stessa per l'intervenuta ripresa dell'attività agenziale secondo quanto stabilito ai commi IV e V, la riammissione al versamento dei contributi volontari al verificarsi di una nuova cessazione dell'attività agenziale è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione nei termini e alle condizioni stabiliti nel comma I, lettere b) e c).

XI - I contributi versati in regime di prosecuzione volontaria -ad eccezione del caso in cui vengano versati per anni nei quali il prosecutore volontario risulti iscritto in una qualsiasi delle sezioni del RUI- non sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione di invalidità, fermo restando il disposto dell'art. 11 bis del presente Statuto per il diritto a pensione indiretta.

XII - Qualora l'interessato non possa far valere in base alla contribuzione obbligatoria o versata a norma dell'art. 7 bis, comma VI, del presente Statuto ovvero versata a norma dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione i requisiti di contribuzione stabiliti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità rispettivamente dagli articoli 8 e 8 bis del presente Statuto, il requisito di contribuzione con il concorso dei contributi quale prosecutore volontario si acquisisce:

- relativamente alla pensione di vecchiaia, con il versamento di 25 (venticinque) anni di contribuzione cumulativa;

- relativamente alla pensione di anzianità, con il versamento di 35 (trentacinque) anni di contribuzione cumulativa.

XIII - Qualora l'Agente, aggiungendo agli anni di contribuzione obbligatoria o da regolarizzazione ovvero versati a norma dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione quelli di contribuzione volontaria, non possa raggiungere, al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, 25 (venticinque) anni di contribuzione, sussiste egualmente il diritto a pensione di vecchiaia allorché:

a) risultino versati almeno 15 (quindici) anni di contribuzione;

b) siano trascorsi 15 (quindici) anni dal primo contributo versato;

c) risultino coperti di contribuzione volontaria tutti gli anni tra la data di inizio della contribuzione stessa e quella di raggiungimento del diritto a pensione nei quali non vi sia stato espletamento di attività agenziale comportante l'obbligo della iscrizione al Fondo a norma dell'art. 7, comma II, del presente Statuto, ovvero nei quali l'Agente a seguito di un nuovo conferimento di mandato da parte di Impresa non aderente non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione.

XIV - Possono avvalersi della prosecuzione volontaria e acquisire, con le norme di cui al comma precedente, il diritto a pensione di vecchiaia anche coloro che cessino dall'attività agenziale al compimento del 65° anno di età o successivamente senza aver raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti all'art. 8, lettere b) e c) del presente Statuto.

XV - Le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria o di instaurazione della pratica di regolarizzazione di annualità di omesso versamento della contribuzione volontaria autorizzata.

XVI - In caso di versamento dei contributi in data posteriore ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

## **Art. 8**

I - A decorrere dall'1.1.2008 la pensione diretta di vecchiaia spetta all'iscritto:

a) che abbia compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età;

b) che possa far valere almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 7 bis del presente Statuto relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria;

c) che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione di vecchiaia stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio.

Agli iscritti che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2007 si applicano le disposizioni previgenti.

## **Art. 8 bis**

I - A decorrere dall'1.1.2008 la pensione diretta di anzianità spetta all'iscritto:

- a) che sia cessato dall'attività agenziale;
- b) che abbia compiuto il 60° (sessantesimo) anno di età;
- c) che possa far valere almeno 35 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- d) che abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione di anzianità stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio, salvo quanto previsto al comma successivo.

Agli iscritti che abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2007 si applicano le disposizioni previgenti.

Agli iscritti che cessino l'attività entro il 31.12.2008, avendo maturato i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio, si applicano le disposizioni previgenti.

II - In deroga al precedente comma esclusivamente negli anni 2008 e 2009, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, occorrono rispettivamente 57 anni di età e 33 anni di effettiva contribuzione nonché 59 anni di età e 34 anni di effettiva contribuzione, salvo quanto disposto all'art. 7 bis del presente Statuto relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria. Negli anni 2008 e 2009 non trova applicazione il disposto di cui alla lett. d) del precedente comma.

III - I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti delle relative prestazioni sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

## **Art. 9**

I - Le prestazioni pensionistiche sono computate in 12 (dodici) rate mensili e sono erogate direttamente dal Fondo in rate bimestrali anticipate.

II - Le concrete modalità di pagamento sono stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

III - Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data.

III - Il Comitato Amministratore definisce, all'atto dell'indizione delle elezioni, le modalità di svolgimento delle stesse con apposito Regolamento elettorale e nomina un Seggio Elettorale.

IV - Le schede di votazione sono spedite agli aventi diritto al voto mediante raccomandata, entro trenta giorni dalla data di indizione del referendum e dovranno essere compilate e restituite mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda. Saranno considerate utili per l'elezione tutte le schede pervenute almeno dieci giorni prima della data fissata per lo scrutinio.

V - Lo scrutinio viene effettuato entro e non oltre il 150° giorno successivo alla data di indizione del referendum.

VI - La componente elettiva del Comitato Amministratore è costituita da due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta.

Il componente del Comitato Amministratore eletto tra gli attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il primo anno dall'insediamento dell'organo di amministrazione, decade dalla carica.

Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il primo anno di carica, il membro del Comitato Amministratore prosegue fino alla scadenza del mandato.

VII - Sono eletti membri del Comitato Amministratore coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, ferma restando la suddivisione tra due iscritti attivi contribuenti ed un titolare di pensione diretta ai sensi del precedente comma VI. Il membro che per qualunque motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

## **Art. 10**

I - Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, all'iscritto è data facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) prosecuzione volontaria della iscrizione maturata nel Fondo;
- b) trasferimento presso altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- c) riscatto.

II - Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare può essere esercitato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione, dopo che si sia concluso un periodo di permanenza nel Fondo di almeno due anni.

III - I termini e le modalità per l'esercizio delle facoltà previste ai commi precedenti ed i relativi criteri di determinazione sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

IV - Il trasferimento e il riscatto comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

V - A decorrere dall'1.1.2007 in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il riscatto è esercitato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti il conto individuale resta acquisito al Fondo.

VI - Il riscatto opera su domanda degli aventi diritto e non ha effetto qualora sussista diritto a pensione ai superstiti a norma dell'art. 11 bis del presente Statuto.

#### **Art. 11**

I - La pensione di invalidità spetta a qualunque età, a condizione comunque che alla data di decorrenza della prestazione non sia stato superato il 65° (sessantacinquesimo) anno di età, all'iscritto:

a) la cui capacità di lavoro, nella specifica attività professionale di Agente in gestione libera, sia divenuta nulla in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio;

b) che possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo, esclusa quella da prosecuzione volontaria versata a norma dell'art. 7 bis del presente Statuto;

c) che abbia cessato l'attività quale Agente;

d) sempre che, alla data della domanda o del perfezionamento dei requisiti se successiva, non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima contribuzione utile versata a norma degli articoli 7 del presente Statuto e 12 del Regolamento di esecuzione.

II - La pensione di invalidità non è concessa se lo stato invalidante è anteriore all'iscrizione al Fondo.

III - In caso di ripresa - sotto qualsiasi forma e titolo - dell'attività agenziale anche se con Impresa non aderente al Fondo, di cui l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, viene meno il diritto alla prestazione con conseguente cessazione della sua erogazione dalla rata del mese di conferimento del nuovo incarico.

IV - La concessione di una nuova pensione diretta non potrà avvenire che a seguito di nuova domanda, sempre che ne sussistano i requisiti.

V - Le modalità di accertamento dello stato di invalidità nonché i termini di decorrenza della relativa prestazione sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.

#### **Art. 11 bis**

I - La pensione indiretta per morte spetta ai superstiti dell'Agente che al momento della morte poteva far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo e nei cui riguardi all'anzidetta data non erano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato, ovvero che poteva far valere almeno 15 (quindici) anni di contribuzione anche se da prosecutore volontario.

II - La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell'Agente che, al momento della morte, avesse già maturato il diritto ad una pensione diretta (vecchiaia, anzianità o invalidità).

III - Ai fini del riconoscimento delle pensioni di cui ai due commi precedenti sono considerati superstiti:

a) il coniuge;

b) i figli che non abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;

c) i figli che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ma non abbiano superato il 21° (ventunesimo), qualora essi frequentino una scuola media o professionale, o il 26° (ventiseiesimo) anno di età qualora frequentino l'università.

Il diritto alla pensione nei casi previsti dalla precedente lett. c) è subordinato alla condizione che i figli risultino a carico del genitore al momento del decesso, non prestino lavoro retribuito ed è limitato, qualora frequentino l'università, alla durata del corso legale di studi.

I figli si considerano a carico dell'Agente se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;

d) i genitori inabili e a carico dell'Agente deceduto, quando questi non lasci a sé superstiti né coniuge né figli.

IV - I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti nonché decorrenza e cessazione delle relative prestazioni sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

#### **Art. 12**

I - Sono organi del Fondo:

a) l'Assemblea dei delegati

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 13**

I - L'Assemblea dei delegati, di seguito denominata Assemblea, è formata da 32 (trentadue) componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli iscritti e 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese.

I rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad 1 (uno) voto ciascuno mentre i rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 (tre) voti ciascuno, così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare.

Per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum elettivo, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data. Nell'ambito dei 24 (ventiquattro) rappresentanti degli Iscritti 16 (sedici) sono eletti tra gli iscritti attivi contribuenti e 8 (otto) tra gli iscritti titolari di pensione diretta.

II - I Delegati degli Iscritti sono eletti dagli Iscritti stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum secondo le disposizioni recate dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Delegati delle Imprese sono nominati dall'ANIA a seguito di consultazione con le Imprese aderenti al Fondo.

Con le stesse modalità l'ANIA individua 3 (tre) supplenti.

III - I Delegati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli amministratori, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

IV - Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il terzo anno dall'insediamento dell'Assemblea, decade dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica, il Delegato prosegue fino alla scadenza del mandato.

Il Delegato che venga nominato componente del Consiglio di amministrazione, cessa dall'incarico di Delegato, con subentro del successivo eletto in ordine di voti nella categoria di appartenenza se trattasi di Iscritto, con subentro del primo dei supplenti designato se trattasi di rappresentante delle Imprese.

#### **Art. 14**

I. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

- a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed i relativi supplenti mediante elezioni separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati;
- c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci;
- d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci ed ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità;
- e) delibera con riferimento ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

In seduta straordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

1. modifica lo Statuto in base alle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione;
2. modifica lo Statuto in materia di contribuzione con riferimento a ciascuna singola quota a carico degli iscritti e determina il relativo incremento della prestazione su proposta del Consiglio di amministrazione. (La quota a carico delle Imprese resta oggetto di contrattazione collettiva);
3. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo.

#### **Art. 15**

I - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da delegati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili o da almeno 4 (quattro) componenti il Consiglio di amministrazione.

II - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la presenza di 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

III - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per la modifica relativa alla quota di contribuzione a carico degli Iscritti è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili di cui almeno 9 (nove) in rappresentanza degli iscritti contribuenti e la delibera è presa a maggioranza dei voti presenti.

Lo scioglimento del Fondo, oltre che per effetto dell'accordo dissolutivo delle fonti istitutive, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto dei presenti che rappresentino almeno i 5/6 (cinque sesti) dei voti esprimibili.

IV - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, senza potere di voto. In assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex, telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun Delegato degli Iscritti le deleghe non possono superare il numero di due; per ciascun Delegato delle Imprese è consentita una sola delega.

V - Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Direttore del Fondo, con funzioni di

segretario, ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

VI - Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio, il quale potrà altresì essere delegato a redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 16**

Art. 16 - Consiglio di amministrazione Criteri di costituzione e composizione

I - Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 6 (sei) componenti di cui metà eletti dai Delegati degli Iscritti e metà eletti dai Delegati delle Imprese.

In occasione dell'elezione verranno indicati anche due supplenti per ciascuna parte rappresentata per eventuali sostituzioni di consiglieri cessati dalla carica.

Gli Amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti devono essere due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

II - Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. In sede di prima applicazione del presente Statuto, i consiglieri in carica, che abbiano raggiunto o superato il terzo mandato consecutivo, sono legittimati a completare il mandato in corso, e possono essere nominati, consecutivamente, per una ulteriore volta.

#### **Art. 17**

Art. 17 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

I - Il componente del Consiglio di amministrazione eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il primo anno dall'insediamento dell'organo di amministrazione, decade dalla carica.

Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il primo anno di carica, l'amministratore prosegue fino alla scadenza del mandato.

II - Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico saranno sostituiti dai componenti indicati come supplenti all'atto delle elezioni.

Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.

III - Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

#### **Art. 18**

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

I - Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

II - In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;

b) delibera le proposte di modifica e di integrazione del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea, se diverse da quelle di cui al successivo punto c);

c) delibera, le modifiche ed integrazioni del presente Statuto che si rendessero necessarie od opportune per conformarsi a disposizioni legislative od amministrative riguardanti la disciplina delle forme pensionistiche complementari nonché a specifiche disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip - come previsto nell'art. 31 del presente Statuto -, ovvero a disposizioni provenienti dalle fonti istitutive, portandole a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;

#### **Art. 19**

I - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gliene sia fatta richiesta motivata dalla metà dei componenti.

II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail.

III - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione.

IV - Il Consiglio di amministrazione è legalmente costituito quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica.

- V - Ove alla seduta non sia presente il predetto numero legale dei membri, il Presidente o chi ne fa le veci ne prende atto con apposito verbale ed aggiorna la seduta.
- VI - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi.
- VII - In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- VIII - Le deliberazioni di cui alle lett. b), c), i), l), m), p), q) ed r) del precedente articolo sono prese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri in carica.
- IX - I verbali delle assemblee del Consiglio di amministrazione sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti.
- X - Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Responsabile del Fondo con funzioni consultive e di segretario.
- IX - Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

#### **Art. 20**

- I - Il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Fondo, è eletto dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri in carica, fra i componenti del Consiglio che rappresentano gli Iscritti. In caso di mancato accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Camera di Commercio di Roma.
- II - Sempre a maggioranza assoluta, il Consiglio di amministrazione elegge, fra i componenti rappresentanti delle Imprese, un vice Presidente che sostituisce a tutti gli effetti di legge il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- III - Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio sono anche Presidente e vice Presidente del Fondo.
- IV - In particolare il Presidente del Fondo cura la trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive.

#### **Art. 21**

- I - Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
- II - Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
- III - Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
- IV - Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- V - Il Direttore Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
- VI - Spetta in particolare al Direttore responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
  - inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
  - svolgere ogni altra attribuzione espressamente conferita dal Consiglio di amministrazione.
- VII - Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 22**

- I - Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza degli Agenti e due in rappresentanza delle Imprese.  
Con le stesse modalità vengono nominati due supplenti uno in rappresentanza degli Agenti ed uno in rappresentanza dell'ANIA.
- II - Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente, scegliendolo tra quelli designati dall'ANIA. In caso di mancato accordo, diventa Presidente il più anziano di età fra i due.
- III - I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.  
Il predetto limite viene calcolato a partire dal primo Collegio dei Sindaci eletto dall'Assemblea dei delegati.
- IV - Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
- IV - La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- V - Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

### **Art. 23**

I - Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

II - In particolare, i Sindaci devono:

- esercitare il controllo contabile;
- compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di amministrazione.

III - Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

IV - Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

### **Art. 24**

I - Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno .

II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail.

III - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

IV - Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

V - I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono.

VI - I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

VII - I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

VIII - Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

IX - L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

### **Art. 25**

I - Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso del Fondo.

II - Le entrate del Fondo si distinguono in entrate ordinarie e straordinarie.

III - Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi versati dagli Iscritti;
- b) i contributi versati dalle Imprese assicuratrici.
- c) le somme provenienti da altro Fondo di previdenza complementare per effetto dell'esercizio, da parte dell'Agente, del trasferimento della posizione individuale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) i redditi patrimoniali del Fondo.

IV - Sono entrate straordinarie le somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge.

V - Il patrimonio del Fondo può essere impiegato:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie e in titoli obbligazionari;
- 2) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
- 3) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- 4) in mutui garantiti da ipoteche o da delegazioni di crediti garantiti da Enti pubblici;
- 5) in mutui ipotecari con cooperative edilizie la cui maggioranza dei Soci sia costituita da iscritti al Fondo;
- 6) in quegli altri modi che riterrà utile il Consiglio di amministrazione del Fondo.

VI - Tutti gli investimenti ed in particolare quelli di cui ai punti 3), 4) e 5), devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.

VII - In ogni caso la liquidità del patrimonio non potrà essere inferiore all'importo di due annualità delle pensioni, maggiorate delle spese di gestione, in corso di pagamento alla fine di ogni anno.

VIII - Gli impieghi delle risorse di cui al presente articolo devono in ogni caso rispettare le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni legislative od amministrative in materia.

## **Art. 26**

I - Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta della contabilità;
- b) la raccolta e gestione delle adesioni;
- c) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- d) la gestione delle prestazioni;
- e) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- f) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- g) gli adempimenti fiscali e civilistici;
- h) la tenuta degli eventuali rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria.

## **Art. 27**

I - L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

II - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione annuale del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

III - Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea e gli aderenti possano prenderne visione.

## **Art. 28**

I - Ai fini della iscrizione al Fondo, l'Impresa preponente è tenuta a trasmettere al Fondo stesso:

- a) la copia della comunicazione di cui all'art. 36 comma III del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- b) la domanda di adesione dell'Agente, redatta sul modulo previsto dall'art. 2, comma I, del Regolamento di esecuzione, dal quale risultano esplicitamente:

- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione del Fondo e di ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina;
- la delega all'Impresa a versare al Fondo, per l'anno in corso e per quelli successivi - salvo revoca - la quota di contribuzione di spettanza dell'Agente ed il contestuale impegno, da parte di questi, ad effettuare il rimborso secondo le modalità indicate dall'Impresa medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione;
- l'indicazione delle altre Imprese con le quali l'Agente ha avuto o ha eventualmente in corso altro incarico agenziale, con la precisazione, nell'affermativa, della data del relativo conferimento.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

II - Qualora all'atto del conferimento dell'incarico l'Agente non abbia rilasciato la domanda di iscrizione, l'Impresa, entro il termine di 30 giorni, deve provvedere - a mezzo lettera raccomandata A.R., diretta per conoscenza anche al Fondo, al quale va in ogni caso trasmessa la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del comma precedente - ad invitare formalmente l'Agente ad aderire al Fondo compilando in ogni sua parte il modulo previsto dall'art. 2, comma II, del Regolamento di esecuzione e restituendolo nel termine di 75 giorni dal conferimento dell'incarico così da consentire all'Impresa medesima di effettuare il versamento della contribuzione dovuta entro il previsto termine di 90 giorni.

III - Nel caso di conferimento di incarico agenziale ad Agente in atto iscritto al Fondo, l'Impresa preponente, all'atto del conferimento, invita l'Agente a sottoscrivere la dichiarazione di iscrizione in corso, redatta su modulo previsto dall'art. 2, comma III, del Regolamento di esecuzione. In esso l'Agente precisa gli estremi dell'Impresa delegata al versamento della contribuzione e specifica se egli ha o meno aderito al versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7 comma IV lettera c) del presente Statuto.

L'Impresa preponente, a mezzo lettera raccomandata A.R., invia copia della predetta dichiarazione al Fondo - al quale invia altresì la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del I comma - nonché alla Impresa delegata al versamento della contribuzione con la quale prende gli opportuni accordi per il pagamento delle quote di contributo di sua spettanza.

Nel caso che la predetta dichiarazione non venga sottoscritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'Impresa invita l'Agente a rilasciarla utilizzando a tal fine la lettera di invito di cui al precedente comma II.

IV - In caso di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione, l'Agente, utilizzando il modulo previsto dall'art. 2, comma IV, del Regolamento di esecuzione, conferisce, contestualmente, analoga delega ad una delle altre Imprese con cui ha eventualmente in corso incarico agenziale trasmettendone copia al Fondo ed a ciascuna delle altre Imprese preponenti, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Dal momento del conferimento della nuova delega, l'Impresa delegata si sostituisce a tutti gli effetti alla precedente nel pagamento della contribuzione dovuta.

V - In caso di cessazione degli effetti della delega o di revoca della stessa senza il contestuale conferimento ad altra Impresa, l'Impresa o le Imprese preponenti sono esonerate dal pagamento anche della quota di contribuzione a loro carico. In tale situazione l'iscrizione al Fondo è sospesa con perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione, ferma restando, tuttavia, la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art 10 del presente Statuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo stesso. La sospensione della iscrizione cessa automaticamente a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva a norma dell'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione.

VI - Qualora l'Agente abbia presentato la domanda di adesione all'atto del conferimento dell'incarico agenziale o, comunque, entro il termine di 75 giorni dalla data del conferimento stesso, la contribuzione al Fondo è dovuta, a cura dell'Impresa delegata, secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7 comma IV, lettere a)

e b) del presente Statuto. Nel caso che in tale situazione il versamento della contribuzione venga effettuato oltre i termini fissati dall'art. 7, comma I, lett. a) del Regolamento di esecuzione gli interessi compensativi previsti dal successivo comma V dello stesso articolo sono a carico dell'Impresa delegata.

VII - Per data di presentazione della domanda si intende quella risultante dal timbro apposto sulla domanda stessa dall'Impresa che l'ha ricevuta o, in mancanza, dal Fondo.

VIII - Qualora la domanda di adesione dell'Agente sia stata presentata dopo trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione.

IX - Qualora all'atto della iscrizione o successivamente risultino scoperti di contribuzione periodi di attività relativi a incarichi, pregressi o tuttora in corso, che avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo, conferiti da altre Imprese, è fatto obbligo di provvedere alla regolarizzazione contributiva dei periodi medesimi, secondo, quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione, pena la inefficacia della iscrizione.

#### **Art. 28 bis**

I - L'iscrizione al Fondo di Agenti di Imprese che aderiranno in futuro al Fondo è condizionata al versamento della contribuzione per tutti gli anni di attività prestata quale Agente professionista dell'Impresa neo aderente dall'1.1.1981, nella misura e con i criteri di ripartizione tra Impresa e Agente stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto ed altresì delle spese di gestione, maggiorate l'una e le altre degli interessi compensativi nella misura di cui all'art. 7, comma V, del Regolamento di esecuzione.

II - Possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti di Imprese di cui al precedente comma che - all'atto dell'adesione dell'Impresa - abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che:

a) possano documentare che al 1° gennaio dell'anno di inizio dell'attività agenziale non avevano superato l'anzidetta età;

b) regolarizzino, con il versamento della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione, l'intero periodo intercorrente tra la data di compimento del 50° (cinquantesimo) anno di età e quella del 1° gennaio 1981 o di conferimento dell'incarico da parte dell'Impresa nuova aderente se successivo, con il limite - se richiesto - di 15 (quindici) anni, tenendo presente che le frazioni di anno sono considerate anno intero ed altresì che eventuali periodi di interruzione nell'attività agenziale ricadenti nello stesso vanno riscattati limitatamente a tre anni.

III - Per gli eventuali anni di contribuzione anteriori al 31.12.1973 l'importo da versare verrà determinato secondo la Tabella C allegata al Regolamento di esecuzione.

IV - L'importo dovuto al Fondo per la regolarizzazione contributiva di cui al II comma lett. b) - relativamente a periodi di incarico agenziale svolto per l'Impresa nuova aderente - è ripartito tra l'Impresa stessa e l'Agente in parti uguali.

V - L'importo dovuto al Fondo a titolo di contribuzione ed, eventualmente, di interessi a norma dei precedenti commi I e II, con esclusione di quanto è a carico esclusivo dell'Agente a norma del precedente comma IV, è versato, a cura della Impresa neo-aderente, anche per la parte di spettanza dell'Agente, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo. Nella ipotesi che l'Agente risulti in atto già iscritto al Fondo in relazione ad altri incarichi agenziali, il Fondo medesimo comunicherà, in occasione della predetta richiesta, anche gli estremi della Impresa delegata al versamento della contribuzione per gli anni successivi.

VI - L'iscrizione, quale disciplinata nel presente articolo, è consentita ai soli Agenti operanti per l'Impresa nuova aderente alla data di richiesta di adesione da parte della stessa.

VII - All'iscrizione al Fondo secondo quanto innanzi stabilito resta subordinata la possibilità di qualsiasi ulteriore versamento in favore dell'Agente per l'attività agenziale che lo stesso dovesse espletare in prosieguo. L'omessa iscrizione se relativa ad Agente già iscritto comporta altresì la sospensione dal Fondo e comporta la perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo medesimo. Resta comunque ferma la facoltà di regolarizzazione prevista dall'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione e la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 del presente Statuto.

#### **Art. 29**

I - Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo ed il relativo Regolamento di esecuzione, la Nota informativa, il bilancio e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

II - Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei delegati, verrà inviato agli Agenti iscritti un estratto riassuntivo del bilancio e la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sui costi delle gestione.

II - L'Agente ha facoltà di richiedere in qualunque momento gli estremi del suo conto individuale.

#### **Art. 30**

I - Contro i provvedimenti in materia di iscrizione, cancellazione e sospensione dal Fondo, versamento dei contributi, trasferimento e riscatto, di pensioni, salvo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione in materia di pensioni di invalidità e, in genere, contro ogni provvedimento comunque attinente la normativa del Fondo, è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

II - Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo.

#### **Art. 30 bis**

I - Contro la decisione del Consiglio di amministrazione sul ricorso di cui al precedente articolo è ammessa soltanto opposizione sulla quale si pronuncerà in via esclusiva un Collegio di tre arbitri, di cui uno designato dal Fondo, uno dal ricorrente ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

II - Il Collegio deciderà a maggioranza, in via irrituale e definitiva secondo diritto.

III - L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del rigetto o del parziale accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata A.R..

IV - Le spese relative alla convocazione ed alla pronuncia del Collegio arbitrale sono a carico della parte soccombente salvo diversa decisione del Collegio medesimo.

#### **Art. 31**

I - Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei delegati convocata in via straordinaria e sottoposte all'approvazione della Covip.

II - Il Consiglio di amministrazione è comunque legittimato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

III - Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

#### **Art. 32**

I - Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

II - L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le Parti Sociali.

III - Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

IV - In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 32 bis**

I - Le Imprese hanno diritto di cessare, previo congruo preavviso, ogni contribuzione al Fondo ed ogni partecipazione alle relative spese, qualora particolari disposizioni legislative dovessero imporre alle stesse Imprese obblighi previdenziali comunque denominati pari o superiori a quelli derivanti dalla partecipazione al Fondo.

II - Qualora detti eventuali obblighi fossero di entità inferiore a quelli previsti dal Fondo, quest'ultimi verranno ridotti proporzionalmente.

#### **Art. 33**

I - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 34**

I - Fino all'insediamento degli Organi previsti dal presente Statuto il Fondo continua ad applicare le regole organizzative e di funzionamento previgenti ed il Comitato Amministratore può deliberare tutte le modifiche ed integrazioni del presente Statuto specificatamente richieste dalla COVIP ai fini della approvazione del presente Statuto stesso e dell'acquisizione della personalità giuridica.

II - Fino alla acquisizione della personalità giuridica prevista dall'art. 2 del presente Statuto, il Fondo mantiene la forma giuridica di associazione non riconosciuta.